

al margine distinta a ricevermi le ammonizioni del regio Ministero dell'interno sull'istanza del relatore della Camera circa le operazioni elettorali di questa sezione secondaria per la elezione del deputato al Parlamento, mi affido all'energica parola di V. S. Ill^{ma} perchè si degni sommettere nella evenienza al lodato Ministero quanto appresso sull'appunto addebitatomi.

« Molto a proposito la Camera proponeva ed il real Ministero si pronunziava per la massima generale che *mi si fosse fatto intendere meglio quale sia la libertà elettorale*; e sarebbe essa più calzata, se da parte mia, siccome presidente dell'ufficio definitivo, si fosse cercato con violenze e con vie di fatto e minacce impedire l'esercizio del diritto di osservare all'elettore signor Boffa; niente di tutto questo, perchè da chi presiedevasi all'ufficio definitivo ben si sapeva che l'esercizio dei diritti politici costituisce propriamente la partecipazione del cittadino ai poteri dello Stato nei limiti dello Statuto; e ben conoscevasi che attentare a menomare questa prerogativa è un attentare ai poteri istessi della nazione. Quindi se è un dovere per parte di un funzionario elettivo di rispettare le osservazioni di un elettore col farle consacrare nel verbale, è certamente più un dovere pel semplice cittadino di osservare entro i limiti della realtà, e non mai della menzogna, e di non abusare di quella libertà che una libera istituzione concede all'individuo. Si ha il diritto di osservare sì, ma non mai d'impazzare in una pubblica Assemblea col mettere in campo ciò che non esiste, o negando fatti parlanti o dichiarandoli tutt'altro per inattuabili mire segrete di un individuo avverso la coscienza di un ufficio liberamente eletto; par che sia questo decisamente non solo una calunnia o meglio una falsa denuncia contro l'ufficio definitivo, ma ancora contro tutta la massa degli elettori per chiamata della legge intervenuti a votare, e che han detto e dichiarato unanimamente essere tutt'altra la cosa, e le osservazioni del Boffa, proposte dopo espletate le operazioni elettorali, e non prima essere figlie di una nera calunnia, perchè l'esito della votazione non aveva secondato il suo talento. Presa così di vista la cosa, l'ufficio definitivo credette inviare verbale al potere giudiziario; non erano osservazioni sussistenti che proponeva il Boffa, era una manifesta calunnia sebbene vestita della forma di attaccare le ritualità, pure dalla sognata mancanza di esse si cercava invalidare la santità dell'elezione seguita. Del calunniare e dichiarare il falso certo a niuno è dato esercitarne il diritto: la calunnia avventata contro un particolare sotto qualunque forma di Governo è stata una colpa punita, ed anche nelle remote epoche di Atene e di Roma; essa diretta ad una pubblica Assemblea da chi se ne fece indegno merita essere punita per tanto per quanti sono i cittadini che la compongono. Di un tal fatto l'ufficio definitivo incolpava il Boffa, non togliendo a costui niun modo libero a votare. Se il Boffa

dicea esser nulla la votazione, perchè il tavolo non era messo in mezzo della sala; se aggiungeva falsità a falsità, dicendo che i bollettini non erano stati dispensati dal presidente; se queste asserzioni vennero contestate in contrario da tutti gli elettori presenti, dunque non è questo forse una calunnia, non mica architettata avverso di un privato cittadino, ma bensì contro l'intera riunione elettorale nell'elezione di un deputato? A chiunque è noto il modo scrupoloso e singolare come siasi effettuata in Ascoli l'elezione del deputato: come del pari è nota la spudorata condotta del Boffa e quali erano le sue basse e volgari mire perchè agiva a quel modo.

« Premesso tale principio e le disopra esposte dimostrazioni vedesi chiaramente che dal presidente della sezione secondaria di Ascoli, non fu affrontata la libertà elettorale del Boffa nelle sue futili proteste; e benchè tali pure furono ritenute come questi volle, e che se s'inviava verbale al potere giudiziario fu per veder punita l'audacia di un calunniatore e denunziante falsità, e che sebbene ammesse in una riunione elettorale, pure dèno essere riprese e punite, in opposto si darebbe luogo a gravi inconvenienti e la mascherata pazzia di un elettore verrebbe ad essere garantita dalla legge.

« Tanto V. S. Ill^{ma} si compiaccia far conoscere al regio Ministero per mio discarico. »

Il ministro delle finanze ha inviato una lettera relativa alla petizione numero 9029. Se ne darà lettura:

« Questo Ministero fino dal 24 novembre scorso anno ha dovuto respingere una prima istanza del notaio Antonio Ferrari di Guardagrele, provincia dell'Abruzzo Citeriore, tendente ad ottenere il condono della multa di lire 80 da lui incorsa per ritardata presentazione del repertorio al visto del ricevitore del registro, perchè si ebbero informazioni sfavorevolissime sul conto del ricorrente.

« Allo stato delle cose, e ritenuto che le nuove informazioni ricevute confermano pienamente le precedenti, questo Ministero non potrebbe nemmeno modificare la sua prima deliberazione, epperò duole al sottoscritto di dover partecipare alla S. V. onorevolissima che la seconda istanza del notaio sunnominato non ha potuto sortire esito favorevole.

« Gradisca, ecc. »

Il ministro guardasigilli ha trasmesso alla Presidenza i bilanci della Cassa ecclesiastica e dell'economato accompagnati da una lettera di cui si dà lettura:

« In relazione al voto emesso dalla Camera nel 2 febbraio, ed a quanto venne allora dichiarato, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a codesto ufficio di Presidenza i seguenti documenti delle Casse ecclesiastiche del regno:

« 1° I bilanci dell'amministrazione centrale della